



## COMUNE DI SANTO STEFANO DI MAGRA Provincia della Spezia

### Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 27 Data 27-06-2025	OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI TARI E MISURE AGEVOLATIVE ANNO 2025
--------------------------	---

L'anno DUEMILAVENTICINQUE , il giorno VENTISETTE del mese di GIUGNO nella Sala del Consiglio nel Palazzo Comunale di Piazza Matteotti a Santo Stefano di Magra, si è svolto il Consiglio Comunale convocato alle ore 17:30 .

Alla Prima CONVOCAZIONE in sessione STRAORDINARIA, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, sono presenti e risultano all'appello nominale alle ore 17:57:

CONSIGLIERI	Presenti / Assenti	CONSIGLIERI	Presenti / Assenti
SISTI PAOLA	P	GIANNARELLI GIONNI	P
ALBERGHI JACOPO	A	Menconi Niccolo'	A
AIESI ELEONORA	P	Mondini Luciano	P
BATTISTINI CHIARA	P	PARISI ROBERTA	P
BATTISTINI EVA	P	Ratti Silvio Moreno	A
BERTOLLA MARZIA	P	RUFFINI PAOLO	P
Cucchi Emanuele	A		

Presenti n. 9
---------------

Assenti. n. 4
---------------

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede la Signora SISTI PAOLA nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il SEGRETARIO COMUNALE DR.SSA DEL RY MARINA.

La seduta è Pubblica

Al momento della trattazione del presente argomento i Consiglieri presenti sono riportati all'interno dell'atto.

Il Presidente, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

Alle ore 18:02 entrano in aula i Consiglieri Cucchi Emanuele e Menconi Niccolò. I presenti sono pertanto 11.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs.18 Agosto 2000, n. 267 per come modificato dall'art. 3, comma 2, lettera b) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con Legge 7 dicembre 2012, n. 213:

- Il Dirigente responsabile del Settore Amministrativo Contabile, Dott. Antonio BRUSCHI, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;
- Il Dirigente responsabile del Settore Amministrativo Contabile, Dott. Antonio BRUSCHI, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti gli atti d'ufficio;

Visti il bilancio di previsione 2025-2026-2027 approvato con deliberazione C.C. n. 17 del 26.03.2025, e il D.U.P. 2025-2026-2027, approvato con deliberazione C.C. n. 8 del 07.03.2025;

Visto il Decreto del Sindaco n. 6/14.10.2024 di attribuzione di dirigente del Settore Amministrativo Finanziario al Dr. A. Bruschi;

Visto il Decreto del Sindaco n. 2/13.02.2025 di conferimento incarichi alle Posizioni Organizzative del Comune;

Visto il Decreto Milleproroghe 228/2021, Art. 3, comma 5- quinquies, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n.15, che stabilisce *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni in deroga all'art 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n.147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile."*;

Visto l'art. 10-bis del D.L. 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla L. 09/05/2025, n. 69, in base a quale:

*"Per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale"*;

Visto il vigente REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TARI - Tassa sui Rifiuti, inizialmente approvato con deliberazione C.C. n. 39 del 23.07.2014, successivamente modificato con deliberazioni C.C. n. 28 del 30.03.2017, C.C. n. 70 del 30/07/2021, C.C. n. 8 del 31/05/2023, C.C. n. 26 del 30/04/2024, C.C. n. 39 del 18/07/2024 e da ultimo con deliberazione C.C. 26 del 27.06.2025;

Considerato che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06/12/2011, n. 201, a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;

Visto il comma 15 *ter* del medesimo articolo 13 del D.L. 201/2011, che prevede: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai*

*sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”.*

Visto l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

Visto, altresì, l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, che ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

Considerato che la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

- a) UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
- b) UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;

Preso atto che il DPCM 21/01/2025, n. 24, ha disciplinato i principi ed i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti non domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, in attuazione di quanto previsto dall'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, prevedendo l'introduzione di una nuova componente perequativa per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui sopra, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica;

Vista la deliberazione ARERA n. 133/R/rif del 01/04/2025, la quale ha disciplinato la nuova componente perequativa:

- c) UR3,a, pari a € 6,00 ad utenza domestica e non domestica, da applicarsi a decorrere da 1° gennaio 2025, per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione di cui al DPCM 21/01/2025;

Tenuto conto, inoltre, che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 386/R/Rif, le componenti perequative di cui sopra si aggiungono alla tassa sui rifiuti;

Dato atto che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, stabilisce che "al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea", siano assegnate all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati",

- precisando che tali funzioni siano attribuite "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/1995";
- la lettera f) del citato comma 527 attribuisce all'Autorità la "predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio chi inquina paga";
  - con la deliberazione 443/2019/R/RIF, integrata dalla deliberazione 57/2020/R/RIF, l'ARERA ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il primo periodo regolatorio "2018-2021";
  - con deliberazione ARERA n. 363/2021/R/Rif è stato approvato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario quadriennale;
  - con determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 di ARERA sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
  - con deliberazione n. 459/2021 "Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)", sono stati ridefiniti alcuni aspetti sulla valorizzazione dei parametri;
  - con deliberazione n. 15/2022: "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF);
  - con deliberazione 3 agosto 2023 389/2023/R/rif recante "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)", ARERA ha definito le regole e le procedure per l'aggiornamento biennale (2024-2025) delle entrate tariffarie di riferimento e delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi";

Rilevato che, all'interno dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021, ARERA definisce l'Ente Territorialmente Competente (ETC) come "l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente";

Rilevato che, ai sensi di quanto disposto da ARERA, gli enti territorialmente competenti validano i dati delle informazioni e degli atti trasmessi dal gestore e li integrano o modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;

Visto che l'articolo 3-bis del Decreto-Legge 138/11 al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le "funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo[...];

Dato atto che il Comune di Santo Stefano di Magra è ricompreso nel territorio dove è presente l'Autorità d'ambito per il governo del ciclo dei rifiuti identificata, in base all'art.15 legge regionale n.1/2014 modificata da legge regionale n.12/2015, nella Regione Liguria, che opera attraverso un Comitato d'Ambito;

Vista la Deliberazione N. 12 del 17/02/2020 del Comitato d'Ambito per il ciclo dei rifiuti, che assegna alle Province le funzioni connesse alla organizzazione ed affidamento dei servizi secondo le previsioni dei rispettivi piani, prevedendo che gli stessi enti siano da individuarsi a regime, quindi a valere dal 01.01.2021, come legittimati alla validazione dei Piani finanziari delle gestioni relative al servizio rifiuti nell'ambito della procedura definita dalla deliberazione ARERA n. 443/2019;

Considerato che il servizio di gestione integrata dei rifiuti viene attuato in parte dal gestore ACAM Ambiente S.p.A. - Gruppo IREN e in parte direttamente dal Comune, come indicato nei PEF approvati;

Preso atto che ARERA, con la Delib. 363/2021/R/rif ha previsto, con decorrenza dal 2022, la redazione del PEF su base pluriennale (2022-2025), con previsione di un aggiornamento a cadenza biennale (quindi 2024) e una eventuale revisione infra-periodo (quindi nel 2023 e/o nel 2025) al verificarsi di condizioni specifiche;

Richiamata la deliberazione C.C. n. 27 del 30.04.2024, ad oggetto: "PIANO ECONOMICO FINANZIARIO RELATIVO ALLA TASSA RIFIUTI (PEF TARI) 2024/2025 E APPROVAZIONE TARIFFE TARI E MISURE AGEVOLATIVE ANNO 2024" con la quale, in esecuzione della citata normativa, si era approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) del servizio di gestione dei rifiuti urbani, relativo alle annualità 2024-2025, così come validato dall' Ente Territoriale Competente - Provincia della Spezia con Determinazione 373/2024, precisando che lo stesso costituisce documento fondante le tariffe rifiuti per gli anni di riferimento;

Dato atto che, pertanto, le tariffe TARI 2025:

- sono definite sulla base dei valori del piano finanziario approvato lo scorso anno per l'esercizio 2025 con la citata deliberazione C.C. n. 27/2024, e tali valori sono conseguentemente inseriti nel bilancio di previsione 2025-2027;
- per la determinazione delle tariffe occorre tenere conto della ripartizione dell'onere del costo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti in rapporto all'effettiva produzione di rifiuti di ciascuna categoria di utenti e - in prospettiva ed in connessione con l'evoluzione tecnologica dell'industria della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti - di ciascun singolo utente;
- la determinazione delle tariffe, pur partendo da dati che provengono dal PEF, assume i criteri ed i parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1998, come previsto dall'art. 1 comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- i costi indicati nel PEF pluriennale consentono di determinare le tariffe TARI per l'anno 2025, in ragione del fatto che l'MTR-2 prevede l'aggiornamento biennale del PEF;
- le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) devono garantire, ai sensi del comma 654 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali;
- dal costo complessivo del servizio di gestione dei rifiuti è sottratto il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007;
- le tariffe della tassa sono differenziate sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come definite dal vigente regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Ritenuta l'opportunità, ferma restando la necessità che il gettito della TARI 2025 copra integralmente il costo del servizio così come quantificato nel PEF 2024-2025 in complessivi € 2.696.387,00, di traguardare una maggiore equità nella determinazione del tributo, intervenendo pertanto:

- tenuto conto che le tariffe sono composte da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione;
- nella ripartizione della tariffa per la gestione del servizio integrato rifiuti tra parte variabile e parte fissa, ovvero:
  - incrementando il peso sulle utenze non domestiche tenuto conto della mutata realtà socioeconomica del Comune di Santo Stefano di Magra, caratterizzata da diverse attività a carattere industriale/commerciale con effetti di riverbero sul territorio comunale anche in termini di produzione dei rifiuti;
  - diminuendo il peso sulle utenze domestiche, la cui componente di produzione dei rifiuti è ridotta sia per effetto della riduzione dei consumi conseguenti la crisi economica in atto, sia anche per effetto della raccolta differenziata implementata sul territorio da diversi anni;
- nella rimodulazione dei coefficienti di produzione dei rifiuti per le utenze non domestiche nei limiti di legge, al fine di garantire, in linea generale, un minor peso sulle attività di piccole e medie dimensioni, fino ad oggi gravate da un notevole impatto economico in rapporto, anche qui, alla situazione socioeconomica generale;

Dato atto che la manovra sopra descritta per la elaborazione delle tariffe TARI, condotta con l'ausilio di primario studio nazionale di contabilità pubblica, comporta la definizione dei nuovi coefficienti e ripartizione di

costi di cui all'Allegato A – Relazione Metodologica al Piano Tariffario 2025 alla presente deliberazione, e si sostanzia nei seguenti schemi e prospetti scaturenti dal piano finanziario approvato per il 2025:

Tenuto motivatamente conto di quanto disposto nelle riportate deliberazioni di dover procedere alla approvazione delle tariffe TARI 2025 scaturenti dal piano finanziario approvato, sulla base dei principi sopra descritti, che si sostanziano nei seguenti schemi e prospetti:

## A. COSTI DEL SERVIZIO

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	% costi fissi utenze domestiche	49,00%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times \%$	€ 741.717,28
	€ 1.321.229,51	% costi variabili utenze domestiche	49,00%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times \%$	€ 579.512,23
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	% costi fissi utenze non domestiche	51,00%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times \%$	€ 771.991,46
	€ 1.375.157,24	% costi variabili utenze non domestiche	51,00%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times \%$	€ 603.165,79
						€ 2.696.386,76

## B. RIPARTIZIONE COSTI UTENZE DOMESTICHE / UTENZE NON DOMESTICHE

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche			
Costi totali utenze domestiche $\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	€ 1.321.229,51	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche	€ 741.717,28
		Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche	€ 579.512,23
Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche			
Costi totali utenze non domestiche $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	€ 1.375.157,25	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche	€ 771.991,46
		Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche	€ 603.165,79
		€ 2.696.386,76	€ 2.696.386,76

Ritenuto, altresì e in analogia col passato esercizio, di dover provvedere anche in merito alla conferma di un sistema di agevolazioni-riduzioni in tema di TARI per l'anno 2025, secondo quanto previsto dal citato Regolamento e come di seguito specificato:

- Esenzione totale del tributo utenze domestiche: assegnata attraverso bando pubblico, per singoli e nuclei con ISEE inferiore a Euro 6.524,97 e che non fruiscono di altre entrate esenti IRPEF eccetto l'indennità di accompagnamento. I requisiti di accesso all'esenzione, comunque individuati nel bando, potranno prevedere anche criteri di accesso per coloro che, pur avendo ISEE superiore al limite fissato, si siano trovati, nell'anno in corso, in situazioni di disoccupazione o iscrizione in liste di mobilità tali da richiedere il calcolo dell'ISEE Corrente; la Giunta Comunale potrà rideterminare il limite di cui al presente punto in caso di modifiche attuative sovraordinate per la determinazione dell'ISEE;
- Agevolazione del 20% del tributo utenze domestiche: assegnata attraverso bando pubblico in analogia a quanto indicato nel comma precedente, per singoli e nuclei con ISEE uguale od inferiore ad Euro 9.500,00; la Giunta Comunale potrà rideterminare il limite di cui al presente punto in caso di modifiche attuative sovraordinate per la determinazione dell'ISEE;
- Agevolazione del 50% del tributo per le attività commerciali ed artigianali presenti nei Centri Storici, secondo la perimetrazione di cui alla deliberazione C.C. n. 3 del 15/03/2007;
- Agevolazione del 20% per attività commerciali ed artigianali che, in caso di installazione di slot-machines o apparecchi simili, aderiscano ad un protocollo d'intesa con il Comune volto all'eliminazione di tale attività;

- Agevolazione del 5% del tributo per le grandi attività commerciali che aderiscano ad un protocollo d'intesa con il Comune finalizzato alla regolamentazione degli orari di apertura/chiusura degli esercizi stessi nei giorni di festività a suo tempo concordati con le Organizzazioni sindacali di categoria;
- ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 del Regolamento TARI, a copertura delle agevolazioni ed esenzioni di cui sopra sono iscritte in bilancio risorse proprie e diverse dal provento del tributo di competenza per un importo di € 37.000,00, con imputazione alla Missione Cod. 14.02-1.10.99.99.999, Capp. 1859 e 1860;

Preso atto, infine, che, a decorrere dal 02.01.2023:

- il Comune ha affidato in concessione a Spezia Risorse S.p.A., la partecipata comunale interamente pubblica con socio di maggioranza Comune della Spezia, la gestione dei tributi dell'ente, giusta delibera C.C. n. 42 del 5.8.2022;
- Spezia Risorse S.p.A., pertanto, gestisce tutte le fasi tributarie ed extratributarie del tributo come individuate con la citata delibera consiliare n. 42/2022, giusta contratto di servizio approvato in schema dalla Giunta Comunale con delibera G.C. n. 271 del 07.12.2022 e definitivamente stipulato il 29.12.2022;
- Il Funzionario responsabile del tributo viene, conseguentemente, individuato nel Rag. Davide MIGLIORINI della società in house Spezia Risorse S.p.A.;

Visto il parere favorevole reso in merito dall'Organo di Revisione Contabile;

Con n. 11 voti favorevoli, n. 0 astenuti, n. 0 voti contrari espressi per alzata di mano da n. 11 membri del Consiglio votanti su 11 presenti,

## **DELIBERA**

- 1) Di richiamare ed approvare quanto esposto in premessa e in allegato, a formare parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) Di dare atto che il Piano Economico Finanziario PEF TARI pluriennale 2022-2025, validato dall' Ente Territoriale Competente - Provincia della Spezia e approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione C.C. n. 24 del 31.05.2022, aggiornato con deliberazione C.C. n. 27 del 30.04.2024 per le annualità 2024-2025, costituisce documento fondante le tariffe rifiuti dell'anno 2025 di cui ai punti successivi;
- 3) Di approvare, conseguentemente, le tariffe TARI per l'anno 2025 e relativa nota metodologica, scaturenti dal Piano Finanziario di cui al punto 2) e sulla base di quanto espresso in premessa, come da Allegato A – Relazione Metodologica al Piano Tariffario 2025 alla presente deliberazione;
- 4) Di stabilire e approvare, in merito alla TA.RI. (Tassa Rifiuti) anno 2025 le misure agevolative di cui in premessa;
- 5) Di stabilire, in analogia con l'esercizio passato e tenuto anche conto della particolare condizione socio economica del paese, che la riscossione del tributo avvenga sulla base di quanto sopra riportato, fissando le scadenze delle rate di pagamento al 31.08.2025, 15.10.2025, 30.11.2025 e 31.12.2025, rata unica 30.11.2025;
- 6) Di attribuire valore regolamentare al disposto di cui al punto 4) della presente deliberazione in materia di TA.RI.;
- 7) Di mandare ai competenti uffici comunali per le incombenze conseguenti l'adozione della presente deliberazione;
- 8) Di delegare il Responsabile dei Servizi Finanziari a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Inoltre, stante l'urgenza

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con n. 11 voti favorevoli, n. 0 astenuti, n. 0 voti contrari espressi per alzata di mano da n. 11 membri del Consiglio votanti su 11 presenti,

D E L I B E R A

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 267/00.

*La presente discussione è registrata integralmente su supporto informatico di archiviazione conservato agli atti ed in rete ai sensi dell'art.51 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale (CC.52/2020).*



**Comune di Santo Stefano di Magra**

***Provincia della Spezia***

**PARERI SULLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

avente per oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI TARI E MISURE AGEVOLATIVE ANNO 2025**

PARERE Favorevole IN DATA 14-06-2025 SULLA REGOLARITA' TECNICA AI SENSI DEGLI ART. 49 E 147 BIS DEL D.Lgs. 267/2000

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE  
F.to Dr. ANTONIO BRUSCHI

PARERE Favorevole IN DATA 14-06-2025 SULLA REGOLARITA' CONTABILE AI SENSI DEGLI ART. 49 E 147 BIS DEL D.Lgs. 267/2000

IL DIRIGENTE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE  
F.to Dr. ANTONIO BRUSCHI

Firmato:

Il Presidente SISTI PAOLA  
Il Segretario Comunale DR.SSA DEL RY MARINA

**PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**  
**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*Firmato DR.SSA DEL RY MARINA*

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

- che la presente deliberazione:

- E' stata pubblicata il giorno 05-07-2025 per rimanervi per quindici giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69).

**Il Segretario Comunale**  
*Firmato DR.SSA DEL RY MARINA*

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**A T T E S T A**

- che la presente deliberazione diventa esecutiva il giorno 27-06-2025, perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. n.267/2000).

**Il Segretario Comunale**  
*Firmato DR.SSA DEL RY MARINA*

# COMUNE DI SANTO STEFANO DI MAGRA

## ALLEGATO A- PIANO TARIFFARIO – ANNO 2025

### **Premessa**

In questa relazione vengono descritte le procedure e le metodologie di calcolo utilizzate ai fini della definizione del Piano Tariffario.

In particolare, sono esplicitati i presupposti e le scelte che hanno portato all'individuazione dei dati tecnici per il calcolo della tariffa.

### **Presupposti generali e note metodologiche:**

Ai fini della elaborazione della presente simulazione del piano tariffario TARI 2025 del Comune di SANTO STEFANO DI MAGRA sono state seguite le disposizioni legislative contenute:

nella legge 27/12/2013, n. 147, (Legge di Stabilità per l'anno 2014, istitutiva della TARI), articolo 1 commi 651, 652, 653, 654, 654 bis e 655;

nel d.p.r. 27/04/1998, n. 158, a oggetto: "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani.";

nella delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, 03/08/2021 n. 363/2021/R/rif, di Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

nella determina di ARERA, 04/11/2021 n. 2/2021 DRIF, di approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina contenuta nel MTR-2.

Con la sopra citata delibera, ARERA conferma l'impostazione generale che ha contraddistinto il Metodo Tariffario Rifiuti per il primo periodo regolatorio (MTR) di cui alla delibera 443/2019/R/rif, basata sulla verifica e la trasparenza dei costi del servizio di igiene urbana, al fine di rendere omogenea la determinazione dei costi su cui si basa il calcolo delle tariffe TARI a livello nazionale.

La delibera disciplina le procedure di approvazione delle tariffe per un periodo regolatorio di durata quadriennale 2022-2025 e una programmazione economico finanziaria di pari durata, prevede un aggiornamento a cadenza biennale delle predisposizioni tariffarie e una eventuale revisione infra-periodo della predisposizione tariffaria, qualora ritenuto necessario, e in particolare al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano.

Dopo aver quantificato con tale metodo (MTR-2) la determinazione delle entrate relative alle componenti di costo variabile e di costo fisso, si opera in continuità con la normativa previgente, continuando ad utilizzare il metodo normalizzato definito con d.p.r. 27/04/1999, n. 158, per la determinazione delle tariffe, a cominciare dalla definizione di alcuni parametri:

suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche;

determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del d.p.r. 27/04/1999, n.158;

I valori economici sono quelli contenuti nel piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani (PEF) per il periodo 2022-2025, redatto avendo come riferimento, per l'anno 2025, i valori a consuntivo per l'annualità a-2, aggiornati in base alla media dell'indice mensile ISTAT, come indicato al punto 7.2 del MTR-2.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 655, della legge 27/12/2013, n. 147, le superfici delle scuole pubbliche statali, di qualsiasi ordine e grado, sono state escluse dal computo delle superfici totali, in virtù di quanto disposto dall' art. 33 bis del d.l. 31/12/2007, n. 248, convertito nella legge 28/02/2008, n. 31, ed il relativo contributo dello Stato è stato sottratto dai costi da coprire mediante tariffa.

In base alla normativa vigente il corrispettivo dovuto dall'utente è determinato applicando la metodologia di cui al D.P.R. 158/99 (Tariffa normalizzata) che prevede:

- La suddivisione delle utenze tra domestiche e non domestiche;
- La classificazione delle utenze domestiche in base al numero di componenti in sei categorie (da 1 a componente a  $\geq 6$  componenti)
- La classificazione in delle utenze non domestiche nelle categorie previste per i comuni con un numero di abitanti superiore a 5000.

Successivamente a queste riclassificazioni si procede alla determinazione della parte fissa e della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche e non domestiche in base alle relazioni di seguito riportate.

La relazione riporta sinteticamente:

1. Classificazione delle utenze domestiche e non domestiche
2. Assegnazione dei costi di parte fissa e di parte variabile - criteri di ripartizione
3. Determinazione delle tariffe
4. Ulteriori informazioni

---

*Utenze Domestiche*


---

## VALUTAZIONE DELLA PARTE FISSA DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

Il valore della parte fissa della tariffa per tale tipologia di utenze risulta determinata sulla base delle indicazioni riportate al punto 4.1 dell'Allegato 1 del DPR 158/99. Tale valore è calcolato effettuando il seguente prodotto:

$$TFd(n, S) = Quf \times S \times Ka(n)$$

Dove:

- **TFd(n, S)** rappresenta, appunto, la quota fissa della tariffa per una utenza domestica con **n** componenti appartenenti al nucleo familiare ed una superficie occupata pari ad **S**.
- **Quf = Ctuf /  $\sum_a S_{tot}(n) \times Ka(n)$**  rappresenta la Quota unitaria (€/mq), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche (Ctuf) e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime ( $S_{tot}(n)$ ), corretta per un coefficiente di adattamento ( $Ka(n)$ ) che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

## VALUTAZIONE DELLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

Il valore della parte variabile della tariffa per tale tipologia di utenze risulta determinata sulla base delle indicazioni riportate al punto 4.2 dell'Allegato 1 del DPR 158/99. Tale valore è calcolato attraverso la formula seguente:

$$TVd = Quv \times Kb(n) \times Cu$$

Dove:

- **TVd** rappresenta la quota variabile della tariffa per una utenza domestica avente un nucleo familiare di **n** componenti
- **Quv = Qtot /  $\sum_n N(n) \times Kb(n)$**  rappresenta la quota unitaria determinata dal rapporto tra la quantità totale dei rifiuti prodotta dalle utenze domestiche (Qtot) e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività  $Kb(n)$
- **Cu** rappresenta, invece, il costo unitario (€/Kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze domestiche e la quantità totale dei rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

Effettuando una semplificazione matematica della formula rappresentativa della parte variabile della tariffa relativa a dette utenze domestiche si ottiene:

$$TVd = (Qtot / \sum_n N(n) \times Kb(n)) \times Kb(n) \times Cu = (Kb(n) / \sum_n N(n) \times Kb(n)) \times \text{Costo variabile per Utenze Domestiche}$$

---

*Utenze non Domestiche*

---

## CALCOLO DELLA PARTE FISSA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Il valore della parte fissa della tariffa per tale tipologia di utenze risulta determinata sulla base delle indicazioni riportate al punto 4.3 dell'Allegato 1 del DPR 158/99. Tale valore è calcolato attraverso la formula seguente:

$$TFnd(ap, S_{ap}) = Qapf \times S_{ap}(ap) \times Kc(ap)$$

Dove:

- ❑  $TFnd(ap, S_{ap})$  rappresenta la quota fissa della tariffa per una utenza non domestica di tipologia di attività produttiva **ap** ed occupante una superficie  $S_{ap}$
- ❑  $S_{ap}$  rappresenta la superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva
- ❑  $Qapf = Ctapf / \sum_{ap} S_{tot}(ap) \times Kc(ap)$  rappresenta la quota unitaria (€/mq) determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche ( $Ctapf$ ) e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime ( $S_{tot}(ap)$ ), corretta per il coefficiente potenziale di produzione ( $Kc$ ).

## CALCOLO DELLA PARTE VARIABILE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

Il valore della parte variabile della tariffa per tale tipologia di utenze risulta determinata sulla base delle indicazioni riportate al punto 4.4 dell'Allegato 1 del DPR 158/99. Tale valore è calcolato attraverso la formula seguente:

$$TVnd(ap, S_{ap}) = Cu \times S_{ap}(ap) \times Kd(ap)$$

Dove:

- ❑  $TVnd(ap, S_{ap})$  rappresenta la quota variabile della tariffa per una utenza non domestica di tipologia di attività produttiva **ap** ed una superficie pari a  $S_{ap}$ .
- ❑  $Cu$  rappresenta il costo unitario (€/Kg) determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale dei rifiuti prodotti prodotte dalle stesse.
- ❑  $S_{ap}$  rappresenta la superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.
- ❑  $Kd(ap)$  rappresenta, invece, il coefficiente potenziale di produzione in Kg/mq all'anno che tiene conto della quantità di rifiuto connessa alla tipologia di attività presa in considerazione.

Il presente documento ha lo scopo di illustrare il piano tariffario adottato dalla Comune di SANTO STEFANO DI MAGRA, in ottemperanza delle disposizioni sopraddette; a tal proposito è opportuno specificare che:

- il piano tariffario è stato elaborato sulla base dei costi indicati nel piano finanziario redatto in base alle disposizioni della delibera 389/2023/Rif emanata da ARERA e validato da un soggetto terzo di cui si riportano gli elementi salienti per la determinazione delle tariffe;

- con l'applicazione della metodologia ARERA i costi risultanti dal PEF evidenziano una variazione della percentuale di incidenza dei costi fissi e costi variabili sul totale dei costi;
- Il Comune di SANTO STEFANO DI MAGRA per l'anno 2025 registra un aumento delle superfici impositive ai fini della TARI, dovute all'aggiornamento della banca dati tributaria/aggiornamento delle planimetrie/dichiarazioni di cessazioni per le UD/UND.

Le precisazioni di cui sopra sono necessarie ai fini della valutazione ed esplicazione delle dinamiche che regolano e determinano le fasi dell'elaborazione e la successiva determinazione delle tariffe, così come riportate nelle tabelle seguenti e la ripartizione dei costi del Piano Finanziario in PF e PV, ai fini della tariffa, è stata effettuata secondo quanto previsto nel d.p.r. 158/99 e nel MTR-2.

I costi si intendono al netto del TEFA (5%).

- A. COSTI DEL SERVIZIO E RIPARTIZIONE
- B. RIPARTIZIONE COSTI TRA UTENZE DOMESTICHE E UTENZE NON DOMESTICHE
- C. COEFFICIENTI E TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE
- D. COEFFICIENTI E TARIFFE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
- E. QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE TARIFFE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

**A. COSTI DEL SERVIZIO**

Ripartizione costi ANNO 2025						
Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	% costi fissi utenze domestiche	49,00%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times \%$	€ 741.717,28
	€ 1.321.229,51	% costi variabili utenze domestiche	49,00%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili utenze domestiche	$Ctuv = \Sigma TV \times \%$	€ 579.512,23
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	% costi fissi utenze non domestiche	51,00%	Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili utenze NON domestiche	$Ctnf = \Sigma TF \times \%$	€ 771.991,46
	€ 1.375.157,24	% costi variabili utenze non domestiche	51,00%	Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili utenze NON domestiche	$Ctnv = \Sigma TV \times \%$	€ 603.165,79
TOTALE PEF 2025	TOTALE PARTE FISSA		€ 1.513.708,74	€ 2.696.386,76		
	TOTALE PARTE VARIABILE		€ 1.182.678,02			

## B. RIPARTIZIONE COSTI UTENZE DOMESTICHE / UTENZE NON DOMESTICHE

Costi totali attribuibili alle utenze domestiche			
Costi totali utenze domestiche $\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$	€ 1.321.229,51	<i>Ctuf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze domestiche</i>	€ 741.717,28
		<i>Ctuv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze domestiche</i>	€ 579.512,23

Costi totali attribuibili alle utenze non domestiche			
Costi totali utenze non domestiche $\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv$	€ 1.375.157,25	<i>Ctnf - totale dei costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche</i>	€ 771.991,46
		<i>Ctnv - totale dei costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche</i>	€ 603.165,79

La suddivisione dei costi tra Utenze Domestiche (UD) e Utenze Non Domestiche (UND) è effettuata utilizzando come base di partenza il criterio della produzione teorica di rifiuti delle UND, operata servendosi della rilevazione prodotta dal gestore e riportata nella relazione di accompagnamento al PEF. In questo modo, per ciascuna categoria di utenza, sulla base delle superfici rilevate, è stato determinato il quantitativo teorico di rifiuti prodotti.

Il quantitativo teorico complessivo è stato rapportato al quantitativo effettivo di rifiuti prodotti, ottenendo una percentuale del 49,00% per le utenze domestiche e del 51,00% per le utenze non domestiche.

Per UD e UND, ai fini del calcolo delle tariffe di riferimento per ogni classe di utenza, sono state utilizzate le formule reperibili all'Allegato 1 del D.P.R. 27/04/1998, n. 158.

Per la determinazione dei coefficienti K(d) di parte variabile per le UND, si è fatto riferimento alle misurazioni effettuate dal gestore, contenute nelle relazioni citate nel paragrafo "Presupposti generali e note metodologiche" della presente relazione. Qualora dalle misurazioni emergessero coefficienti K(d) anomali rispetto ai valori indicati nelle tabelle dell'Allegato 1 del D.P.R. 27/04/1998, n. 158, questi sono stati comunque ricondotti entro i parametri stabiliti.

Si ricorda inoltre che, come disposto dall'art. 1, comma 652, della Legge 27/12/2013, n. 147, "al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1." Ad oggi, ARERA non è intervenuta sulla questione.

## C. COEFFICIENTI E TARIFFE PER LE UTENZE DOMESTICHE

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	KA appl Coeff di adattament o per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num utenze  Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa  fissa	Tariffa  variabile
1.1	Un componente	159109,30	0,80	1569,00	0,60	1,171717 €	52,836072 €
1.2	Due componenti	164196,70	0,94	1461,80	1,40	1,376768 €	123,284169 €
1.3	Tre componenti	111854,00	1,05	998,50	1,80	1,537879 €	158,508217 €
1.4	Quattro componenti	64349,00	1,14	543,70	2,20	1,669697 €	193,732265 €
1.5	Cinque componenti	14295,60	1,23	117,10	3,00	1,801516 €	264,180362 €
1.6	Sei o più componenti	12610,20	1,30	94,50	3,55	1,904041 €	312,613428 €

*Per il calcolo finale delle tariffe, è stata rapportata la superficie tenendo conto delle % di riduzione.*

## D. COEFFICIENTI E TARIFFE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

E. TARIFFA DI RIFERIMENTO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE						
TARIFFA UTENZA NON DOMESTICA	MQ	KC APPL COEFF POTENZIALE DI PRODUZIONE (PER ATTRIBUZIONE PARTE FISSA)	KD APPL COEFF DI PRODUZIONE KG/M ANNO (PER ATTRIBUZIONE PARTE VARIABILE)	TARIFFA FISSA	TARIFFA VARIABILE	
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3021,00	0,40	3,28	1,224102	0,993300	
2 Cinematografi e teatri		0,30	2,50	0,918076	0,757089	
3 Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	102445,50	0,60	4,90	2,386998	1,929062	
4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	1475,00	0,88	7,21	2,693023	2,183444	
5 Stabilimenti balneari		0,38	3,10	1,162896	0,938790	
6 Esposizioni, autosaloni	92593,00	0,51	4,22	2,185021	1,789152	
7 Alberghi con ristorante	1079,00	1,64	13,45	5,018816	4,073137	
8 Alberghi senza ristorante	1550,00	1,08	8,88	3,305074	2,689179	
9 Case di cura e riposo	1030,00	1,25	10,22	3,825317	3,094978	
10 Ospedali		1,07	8,81	3,274472	2,667980	
11 Uffici e agenzie	17218,00	1,52	12,45	6,047061	4,901392	
12 Banche, istituti di credito e studi professionali	2936,00	0,61	5,03	2,800132	2,284894	
13 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	6172,50	1,41	11,55	4,314958	3,497750	
14 Edicola, farmacia, tabaccaio, Plurilicenze	465,00	1,80	14,78	5,508457	4,475908	
15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1511,00	0,60	4,92	1,836152	1,489950	
16 Banchi di mercato beni durevoli		1,09	8,90	3,335677	2,695236	
17 Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	898,00	1,48	12,12	4,529176	3,670366	
18 Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1054,00	1,03	8,48	3,152061	2,568045	
19 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1436,00	1,41	11,55	4,314958	3,497750	
20 Attività industriali con capannoni di produzione		0,38	3,13	1,162896	0,947875	
21 Attività artigianali di produzione beni specifici	13785,50	1,09	8,91	3,335677	2,698264	
22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	1286,00	5,57	45,67	13,636491	11,064396	
23 Mense, birrerie, hamburgerie		4,85	39,78	14,842231	12,046795	
24 Bar, caffè, pasticceria	1337,00	3,96	32,44	9,694884	7,859186	

E. TARIFFA DI RIFERIMENTO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE						
TARIFFA UTENZA NON DOMESTICA	MQ	KC APPL COEFF POTENZIALE DI PRODUZIONE (PER ATTRIBUZIONE PARTE FISSA)	KD APPL COEFF DI PRODUZIONE KG/M ANNO (PER ATTRIBUZIONE PARTE VARIABILE)	TARIFFA FISSA	TARIFFA VARIABILE	
25	<i>Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari</i>	506,50	2,76	22,67	8,446300	6,865280
26	<i>Plurilicenze alimentari e/o miste</i>	2165,00	1,54	12,60	4,712791	3,815727
27	<i>Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio</i>		7,17	58,76	21,942020	17,794612
28	<i>Ipermercati di generi misti</i>	4611,00	2,74	22,45	11,739134	9,518119
29	<i>Banchi di mercato generi alimentari</i>		2,36	14,00	7,222199	4,239696
30	<i>Discoteche, night club</i>		1,20	15,60	3,672305	4,724233

## F. QUADRO RIEPILOGATIVO DELLE TARIFFE

Le tariffe TARI per l'anno 2025 sono così determinate:

Tariffa utenza domestica		<i>Colonna A</i> <i>Tariffa</i> <i>fissa</i>	<i>Colonna B</i> <i>Tariffa</i> <i>variabile</i>
1.1	Un componente	1,171717 €	52,836072 €
1.2	Due componenti	1,376768 €	123,284169 €
1.3	Tre componenti	1,537879 €	158,508217 €
1.4	Quattro componenti	1,669697 €	193,732265 €
1.5	Cinque componenti	1,801516 €	264,180362 €
1.6	Sei o più componenti	1,904041 €	312,613428 €

## TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

La tariffa dovuta dalla singola classe di utenza è data dalla somma delle colonne A (moltiplicato per la superficie occupata) + B

## TABELLA RIASSUNTIVA TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

C. TARIFFA DI RIFERIMENTO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE			
TARIFFA UTENZA NON DOMESTICA		TARIFFA FISSA	TARIFFA VARIABILE
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,224102 €	0,993300 €
2	Cinematografi e teatri	0,918076 €	0,757089 €
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	2,386998 €	1,929062 €
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2,693023 €	2,183444 €
5	Stabilimenti balneari	1,162896 €	0,938790 €
6	Esposizioni, autosaloni	2,185021 €	1,789152 €
7	Alberghi con ristorante	5,018816 €	4,073137 €
8	Alberghi senza ristorante	3,305074 €	2,689179 €
9	Case di cura e riposo	3,825317 €	3,094978 €
10	Ospedali	3,274472 €	2,667980 €
11	Uffici e agenzie	6,047061 €	4,901392 €
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	2,800132 €	2,284894 €
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	4,314958 €	3,497750 €
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, Plurilicenze	5,508457 €	4,475908 €
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	1,836152 €	1,489950 €
16	Banchi di mercato beni durevoli	3,335677 €	2,695236 €
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	4,529176 €	3,670366 €
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	3,152061 €	2,568045 €
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	4,314958 €	3,497750 €
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,162896 €	0,947875 €
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	3,335677 €	2,698264 €
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	13,636491 €	11,064396 €
23	Mense, birrerie, hamburgerie	14,842231 €	12,046795 €
24	Bar, caffè, pasticceria	9,694884 €	7,859186 €
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	8,446300 €	6,865280 €
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	4,712791 €	3,815727 €
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	21,942020 €	17,794612 €
28	Ipermercati di generi misti	11,739134 €	9,518119 €
29	Banchi di mercato generi alimentari	7,222199 €	4,239696 €
30	Discoteche, night club	3,672305 €	4,724233 €

## OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Nella determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2025, l'Amministrazione comunale ha tenuto conto delle riduzioni previste dal Regolamento Comunale, le quali comportano una redistribuzione dei costi sui restanti contribuenti. Le riduzioni applicate nella simulazione tariffaria sono quelle presenti nella banca dati al momento dell'elaborazione, ad eccezione della riduzione per i rifiuti avviati al recupero, per la quale si è fatto riferimento alle riduzioni concesse nell'anno 2024, in coerenza con i costi a consuntivo riportati nel Piano Economico Finanziario (PEF).

Si è ritenuto, inoltre e ferma restando la necessità che il gettito della TARI 2025 copra integralmente il costo del servizio così come quantificato nel PEF 2024-2025 in complessivi € 2.696.387,00, di traguardare una maggiore equità nella determinazione del tributo, intervenendo:

- nella ripartizione della tariffa per la gestione del servizio integrato rifiuti tra parte variabile e parte fissa, ovvero:
  - incrementando il peso sulle utenze non domestiche tenuto conto della mutata realtà socioeconomica del Comune di Santo Stefano di Magra, caratterizzata da diverse attività a carattere industriale/commerciale con effetti di riverbero sul territorio comunale anche in termini di produzione dei rifiuti;
  - diminuendo il peso sulle utenze domestiche, la cui componente di produzione dei rifiuti è ridotta sia per effetto della riduzione dei consumi conseguenti la crisi economica in atto, sia anche per effetto della raccolta differenziata implementata sul territorio da diversi anni;
  
- nella rimodulazione dei coefficienti di produzione dei rifiuti per le utenze non domestiche nei limiti di legge, al fine di garantire, in linea generale, un minor peso sulle attività di piccole e medie dimensioni, fino ad oggi gravate da un notevole impatto economico in rapporto, anche qui, alla situazione socioeconomica generale.



Firmato digitalmente da:  
Maragliano Rosanna  
Firmato il 21/06/2025 09:03  
Seriale Certificato: 3876524  
Valido dal 27/09/2024 al 27/09/2027  
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



COMUNE DI SANTO

STEFANO DI MAGRA

PROVINCIA DI LA SPEZIA

\*\*\*\*\*

REVISORE UNICO DOTT.SSA ROSANNA MARAGLIANO

PARERE n. 19

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29 E 30

APPROVAZIONE TARIFFE TARI E INTEGRAZIONE E MODIFICHE REGOLAMENTO  
TARI

L'anno 2025, il giorno 19 del mese di Giugno , Il Revisore Unico, Dott.ssa Rosanna Maragliano, nominato con deliberazione Consiliare n. 62 in data 18/07/2024 , è chiamata ad esprimere il proprio parere previo esame della documentazione ricevuta tramite posta elettronica dal Responsabile Finanziario, avente ad oggetto :

1) Regolamento per l'applicazione e la disciplina della Tassa Rifiuti – TARI. Integrazione e modifiche.

2) Approvazione Tariffe Tassa Rifiuti e misure agevolative anno 2025.

\*\*\*\*\*

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione il Dirigente responsabile del Settore Amministrativo contabile e del Servizio Finanziario Dott. Antonio BRUSCHI, ha espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il Bilancio di Previsione 2025-2026-2027, approvato con deliberazione C.C. n. 17 del 10.03.2025

Visto il D.U.P. 2024-2026, approvato con deliberazione C.C. n. 8 del 07.03.2025;

**Per quanto attiene la Proposta n. 29:**

si condivide quanto in essa contenuto circa la complessità di disposizioni in materia di rifiuti speciali, e la necessità di prevedere una specifica identificazione dei rifiuti stesse, disciplinando dettagliatamente la tassazione delle strutture ricettive con particolare riferimento a quelle gestite in forma non imprenditoriale che rientrano quindi tra le utenze domestiche;

Quanto sopra detto si condivide quanto in essa previsto circa:

- I. L'integrazione dell'art. 9 "*Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio*", prevedendo la precisazione delle tipologie di rifiuti per codice CER (Catalogo Europeo Rifiuti);
- II. Inserimento , all'Art. 16, "*Occupanti le utenze domestiche*", il comma 7 che prevede "*Per le unità immobiliari adibite a strutture ricettive, con particolare riferimento a*

*quelle gestite in forma non imprenditoriale, la tariffa è calcolata con riferimento al numero di componenti il nucleo familiare, come stabilito nei precedenti commi, maggiorato in base al numero di posti letto dedicati all'attività ricettiva”;*

- III. Inserimento nell'art 18 “*Classificazione delle utenze non domestiche*” il nuovo comma 5 che testualmente recita: “*Le unità immobiliare adibite a strutture ricettive, con particolare riferimento a quelle gestite in forma imprenditoriale, quali affittacamere, appartamenti locati ad uso turistico, case vacanza e case per ferie, devono essere comprese nella categoria “alberghi senza ristorazione”;*

### **Per quanto attiene la proposta n. 30**

Dato atto che la manovra sopra descritta per la elaborazione delle tariffe TARI, condotta con l'ausilio di primario studio nazionale di contabilità pubblica, comporta la definizione dei nuovi coefficienti e volumi di cui all'Allegato A alla deliberazione di cui in oggetto, e si sostanzia negli schemi e prospetti scaturenti dal piano finanziario approvato per il 2025:

Tutto quanto visto circa:

A. COSTI DEL SERVIZIO

B. RIPARTIZIONE COSTI UTENZE DOMESTICHE e NON DOMESTICHE

Considerato che, a decorrere dal 02.01.2023:

- il Comune ha affidato in concessione a Spezia Risorse S.p.A., la partecipata comunale interamente pubblica con socio di maggioranza Comune della Spezia, la gestione dei tributi dell'ente, giusta delibera C.C. n. 42 del 5.8.2022;
- Spezia Risorse S.p.A., pertanto, gestisce tutte le fasi tributarie ed extratributarie del tributo come individuate con la citata delibera consiliare n. 42/2022, giusta contratto di servizio approvato in schema dalla Giunta Comunale con delibera G.C. n. 271 del 07.12.2022 e definitivamente stipulato il 29.12.2022;
- Il Funzionario responsabile del tributo viene, conseguentemente, individuato nel Rag. Davide MIGLIORINI della società in house Spezia Risorse S.p.A.;

### **ESPRIME**

Parere FAVOREVOLE sulle proposte di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 e 30 del 19.06.2025 in materia di TARI.

Genova 20 giugno 2025

Il Revisore Unico

Dott. Rosanna Maragliano